



REPUBBLICA ITALIANA
il Tribunale di Piacenza
in composizione collegiale

composto dai Magistrati Sigg.

Dott.ssa Marisella Gatti, Presidente

Dott. Gianluigi Morlini, Giudice rel. est.

Dott.ssa Manuela Andretta, Giudice

a scioglimento della riserva formulata all'odierna udienza del 9/11/2010, nella causa iscritta al n. 499/2011 R.G.

promossa da
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (avv. dello Stato (omissis))

contro

M. Nanda (avv. (omissis))

- rilevato che, oggetto di causa è il reclamo, proposto dal MIUR, avverso l'ordinanza con la quale il Giudice del Lavoro ha annullato il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha collocato a riposo la professoressa M., disponendo l'immediata reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, in ragione della mancata motivazione del provvedimento.

Resiste la M., sul presupposto che detto provvedimento non necessita di motivazione;

- ritenuto che, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro con collocamento a riposo, è stato emesso tramite il mero richiamo della circolare n. 94/2009, la quale dà corpo all'art. 72 comma 11 D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008.

Ciò detto, si evidenzia che oggetto di causa è solo la statuizione sulla sussistenza o meno di un obbligo di motivare il provvedimento da parte della PA, atteso che è pacifico come detto provvedimento non sia motivato; e che non vi è contestazione circa la sussistenza degli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa;

- considerato che, la questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio, in assenza di pronunce di legittimità, ha visto finora risposte differenziate da parte della giurisprudenza di merito, la quale ha talvolta sostenuto l'obbligo di motivazione e talvolta sostenuto la sua insussistenza, come peraltro emerge anche dalle copiose produzioni di precedenti giurisprudenziali effettuate da entrambe le parti.

Ciò posto, si ritiene che ogni considerazione non possa che muovere dall'esame del dato di diritto positivo, evidenziando che l'articolo 72 della norma di legge richiamata, statuisce come, in taluni rapporti di pubblico impiego, le amministrazioni "possono" risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un preavviso semestrale, nel caso di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni. L'art. 2.1 della circolare parla poi di "facoltà" dell'amministrazione di procedere alla risoluzione del rapporto, al fine di evitare esuberi e razionalizzare la spesa e l'organizzazione, lasciando poi alla stessa amministrazione anche la scelta del momento in cui far cessare il rapporto.

Così ricostruiti i termini normativi della questione, ad avviso del Collegio non può essere revocato in dubbio quanto già puntualmente osservato dal Giudice di prime cure, e cioè che è prevista la mera possibilità per l'Amministrazione, e non certo un suo obbligo, di disporre la risoluzione del rapporto in presenza di determinati presupposti.

Ciò impone di ritenere che la scelta discrezionale dell'Amministrazione di risolvere il contratto debba essere motivata (in questo senso, è la maggioritaria giurisprudenza di merito edita: cfr. tra gli altri Trib. Bergamo ord. 10/10/2011, Trib. Massa sent. 26/11/2010 n. 591, Trib. Roma ord. 29/7/2010, 15/7/2010 e 27/5/2010, Trib. Livorno ord. 22/7/2010, Trib. Parma ord. 21/6/2010, Trib. Pistoia ord. 9/6/2010, Trib. Arezzo ord. 8/6/2010, Trib. Vigevano 25/5/2010, Trib. Ariano Irpino 24/5/2010, Trib. Milano sent. 10/5/2010, Trib. Firenze ord. 18/12/2009, Trib. Macerata ord. 27/2/2009; per la giurisprudenza di questo Tribunale, cfr. Trib. Piacenza 12/11/2010), non già per consentire al Giudice il sindacato su una scelta di merito che resta discrezionale, ma quantomeno per consentire uno scrutinio sull'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., regole cui pacificamente la PA è tenuta a conformarsi anche allorquando agisce nella veste di datore di lavoro in ragione dei principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (per tutte ed *ex pluribus*, cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. n. 5457/2009). Nel caso di specie, invece, nessuna motivazione, nemmeno embrionale, è stata offerta dalla PA per esplicitare l'esercizio dei suoi poteri discrezionali e ponderare gli interessi in gioco con adeguata comparazione, atteso che la PA stessa -errando, ad avviso del Collegio- ha ritenuto che la risoluzione del rapporto fosse un comportamento necessitato e dovuto. Il che

appare davvero singolare, atteso che già prima dello scorso anno scolastico la M. Era stata collocata a riposo con un provvedimento immotivato ed identico a quello qui impugnato, provvedimento poi annullato dal Giudice del Lavoro con una pronuncia confermata in sede di reclamo nel novembre 2010 con motivazione speculare a quella odierna.

Del tutto ultronea si appalesa poi la lunga dissertazione operata dalla difesa della reclamante in ordine all'inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 3 L. n. 241/1990 (cfr. pag. 12-16 reclamo), posto che la difesa della M. Nai invocato l'applicazione di tale normativa, ed il provvedimento qui reclamato non ha in alcun modo fatto riferimento alla stessa. L'obbligo di motivazione, come più sopra illustrato, va piuttosto rinvenuto sulla base dei principi generali che impongono al Giudice di verificare che i provvedimenti discrezionali del datore di lavoro-PA, siano

esercitati con l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Deriva in conclusione, la sussistenza del *fumus boni iuris* in ordine alla domanda cautelare azionata;

- osservato che, parimenti sussistente è il requisito del *periculum in mora*, posto che la possibilità della reclamata di essere effettivamente e realmente reintegrata sarebbe compromessa nel tempo necessario a far valere il diritto in un giudizio di merito, tenuto conto dell'età di 64 anni della reclamata stessa, prossima quindi comunque alla pensione;
- sottolineato che, in ragione di quanto sopra, il reclamo va rigettato.

Le spese di lite vanno integralmente compensate, essendo i parametri di cui all'art. 92 c.p.c. integrati dall'oggettiva sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto.

P.Q.M.

visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.,

- rigetta il reclamo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Piacenza, 9/11/2010